



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLLO DI CENTRO ANTIVIOLENZA NELL'AMBITO DELLA LEGGE 23 APRILE 2013, N. 5 "INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"

TRA

la Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, partita IVA 02392630279, pec servizi.sociali@pec.regione.veneto.it rappresentata da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore _____, in esecuzione della DGR n. _____,

E

l'Università _____ (di seguito denominata _____), con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, pec _____ rappresentata da _____, in qualità di _____, autorizzat_ a sottoscrivere il presente Accordo con _____ (specificare atto di autorizzazione alla firma)

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

l'art. 15, comma 2-bis della citata L.n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

la Regione secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto “*opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale*”;

la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” riconosce ogni forma di violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani fondamentali e ne afferma la natura strutturale, in quanto basata sul genere, individuando in questo il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali, le convenzioni e le risoluzioni europee ed internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

la Regione, con la citata L.R. n. 5/2013, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno



rispetto della riservatezza e dell'anonimato, anche attraverso l'attivazione e sostegno di centri antiviolenza (art. 3) e case rifugio di tipo A e B (art. 4), strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme ad eventuali figlie e figli minori;

l'attivazione e il sostegno di centri antiviolenza e case rifugio di tipo A e B (art. 4) viene attuato dalla Regione, secondo quanto previsto dalla citata L.R. n. 5/2013, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche;

i centri antiviolenza e le case rifugio devono essere conformi a quanto stabilito dall'*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014* (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), oltre a quanto stabilito dalla citata L.R. n. 5/2013;

le citate Intese prevedono che il centro antiviolenza può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso e che per la Regione tali sportelli devono altresì rispondere alla "Disciplina sportelli di centri antiviolenza" approvata con DGR n. 400 del 7 aprile 2023;

la Regione, in applicazione della citata Legge regionale n. 5/2013, può promuovere inoltre la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione, tra gli altri, con le istituzioni universitarie e di ricerca, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;

le Università pubbliche del Veneto sono "luoghi del sapere", deputati all'istruzione superiore con attività libera di ricerca ed insegnamento finalizzata al progresso culturale, civile e sociale delle comunità locali, nazionali ed internazionali attraverso lo sviluppo delle capacità di elaborazione critica e diffusione del sapere nonché della promozione della cultura;

le Università pubbliche del Veneto promuovono una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantendo pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutelando la piena libertà di pensiero e di espressione e respingendo idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza;

con deliberazione n. 230 del 13 marzo 2024, la Giunta regionale ha disposto la destinazione dell'importo di Euro 50.000,00 all'apertura, presso le Università pubbliche del Veneto, di sportelli di centri antiviolenza al fine di ampliare la rete territoriale di punti di accesso per le donne e di aumentare sia la conoscenza dell'esistenza della rete antiviolenza sia la consapevolezza di come poter agire per prevenire e contrastare tale fenomeno;

con nota prot. n. 139138 del 19 marzo 2024 l'Assessore regionale alla Sanità, Servizi sociali e programmazione socio sanitaria, ha informato le Università pubbliche del Veneto di quanto stabilito con la citata DGR n. 230/2024 chiedendo altresì la loro disponibilità ad avviare la collaborazione al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla stessa deliberazione;

con nota acquisita al prot. regionale n. _____, l'Università _____ ha manifestato la propria disponibilità ad avviare la collaborazione con la Regione al fine di favorire l'apertura di uno sportello di centro antiviolenza presso la propria sede;

con deliberazione n. 688 del 18 giugno 2024, la Giunta regionale ha approvato l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione



del Veneto per l'anno 2024 e, in particolare, l'elenco di cui all'Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto";

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per l'avvio, presso la o le sedi universitarie, di uno sportello che afferisca a un centro antiviolenza, con il fine di ampliare la rete territoriale di punti di accesso per le donne e di aumentare sia la conoscenza dell'esistenza della rete regionale antiviolenza sia la consapevolezza di come poter agire per prevenire e contrastare tale fenomeno. Il centro antiviolenza di riferimento deve essere operante ed iscritto nello specifico elenco regionale richiamato in premessa.
2. Lo sportello si configurerà come articolazione del centro antiviolenza a cui afferirà e, come tale, dovrà continuare ad essere rispondente alla "Disciplina sportelli di centri antiviolenza" richiamata in premessa anche oltre il termine del presente Accordo al fine del suo inserimento nell'elenco regionale dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 2

Responsabili delle attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per l'Università è _____, che potrà individuare un/una suo/a eventuale delegato/a;
- per la Regione è _____, che potrà individuare un/una suo/a eventuale delegato/a.

Art. 3

Impegni reciproci e responsabilità

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti e nello svolgimento delle attività di competenza a rispettare quanto previsto nel presente Accordo.
2. Nel dettaglio, l'Università _____ si impegna a:
 - individuare uno spazio, all'interno della o delle sue sedi, per l'apertura dello sportello che sia tale da permettere lo svolgimento del servizio nel rispetto della privacy;
 - individuare, nel rispetto della normativa vigente, tra gli enti promotori iscritti nell'elenco regionale dei centri antiviolenza di cui alla DGR n. 688 del 18 giugno 2024, l'ente da incaricare per lo svolgimento delle attività di punto informativo e di primo ascolto per individuare i bisogni della donna, fare una valutazione del caso e fornire le prime indicazioni utili;
 - elaborare con l'ente promotore del centro antiviolenza una progettazione di gestione dello sportello che sia rispondente alla "Disciplina sportelli di centri antiviolenza" richiamata in premessa e che abbia una copertura temporale di almeno due anni, decorrenti dall'assegnazione dell'incarico da parte dell'Università all'ente individuato, e che riporti il piano economico delle attività che saranno svolte e dei servizi che saranno garantiti; la progettazione può includere anche la realizzazione di eventi di carattere informativo e di sensibilizzazione specifici per l'ambiente universitario;



- trasmettere alla Regione gli esiti della procedura di individuazione dell'ente che gestirà lo sportello e la progettazione con lo stesso elaborata, al fine dell'approvazione regionale;
 - garantire la corretta applicazione della progettualità elaborata e lo svolgimento delle attività di punto informativo e di primo ascolto da parte dello sportello;
 - trasmettere alla Regione al 31 gennaio 2026 una relazione sull'attività svolta dallo sportello (incluso numero donne seguite e prestazioni fornite) intermedia relativa all'annualità 1 gennaio - 31 dicembre 2025, e al 31 gennaio 2027 la relazione finale delle attività e il rendiconto finanziario complessivo delle spese sostenute dall'Università per le annualità 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2026, su modulistica regionale;
 - contribuire alla sostenibilità dello sportello avviato in attuazione del presente Accordo, anche oltre il biennio in argomento e comunque fin quando lo sportello risulterà inserito nell'elenco dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale, continuando a garantire lo spazio, all'interno della o delle sue sedi, che sia tale da permettere lo svolgimento del servizio nel rispetto della privacy;
 - valutare, alla scadenza del presente Accordo, di contribuire alla sostenibilità dello sportello che sarà avviato, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione;
 - accertarsi che l'ente gestore dello sportello provveda a comunicare annualmente alla Regione l'operatività dello stesso al fine del suo riconoscimento e conseguente inserimento nell'elenco dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale.
3. L'Università garantisce altresì di essere dotato dell'organizzazione, delle strutture, delle capacità e dell'esperienza idonee, nonché di essere titolare di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.
4. La Regione, nel dettaglio, si impegna a:
- acquisire, valutare ed approvare con provvedimento del Direttore _____ la progettazione elaborata tra l'Università e l'ente promotore del centro antiviolenza individuato per la gestione dello sportello, riservandosi la facoltà di richiedere chiarimenti e proporre modifiche laddove si ritenesse non conforme alle prescrizioni della normativa regionale e nazionale;
 - convocare almeno due incontri di confronto con l'Università _____ nel corso del biennio di attività dello sportello oggetto del presente Accordo, al fine di verificare la realizzazione delle attività nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente Accordo;
 - monitorare, attraverso gli incontri citati e la documentazione acquisita, l'avvio dello sportello e la sua rispondenza alla normativa statale e regionale, anche al fine di inserire lo sportello nell'elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio e riconosciuti dalla Regione del Veneto.
5. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
6. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

**Art. 4****Strutture e Personale**

1. Le Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione le risorse umane e le strutture per la gestione amministrativa e contabile del presente Accordo.
2. La sottoscrizione del presente Accordo comporta altresì per ciascuno degli Enti coinvolti, l'osservanza degli obblighi derivanti:
 - dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR del 16/04/2013 n.62;
 - dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con DGR 38 del 28/01/2014;
 - dal Codice di Comportamento dell'Università _____ approvato _____;
 - dal Codice Etico dell'Università _____ approvato _____.

Art. 5**Durata**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31.01.2027, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

Art. 6**Oneri finanziari**

1. La Regione del Veneto, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, si impegna a sostenere le attività, oggetto del presente Accordo, con un importo complessivo di Euro 12.500,00 a titolo di rimborso delle spese di natura corrente sostenute dall'Università _____ per la realizzazione degli interventi in argomento. Tale importo non costituisce alcuna forma di corrispettivo.
2. Le spese da rendicontare da parte dell'Università _____ alla Regione dovranno essere direttamente ed esclusivamente ascrivibili allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Le fatture, ricevute o altri documenti fiscali riferibili al rimborso in argomento, dovranno essere intestati all'Università. La somma complessivamente rendicontata dovrà essere almeno pari all'importo di Euro 12.500,00. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività progettuali, l'Università è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.
3. L'Università _____ per la durata del presente Accordo cofinanzierà le attività oggetto del presente Accordo come di seguito definito:
 - gestione degli spazi per lo svolgimento dell'attività (compresi connessione di rete, telefonia, etc.);
 - coordinamento con gli altri servizi offerti dall'Ateneo per il benessere delle studentesse e degli studenti.

Ad integrazione di quanto sarà incluso nella progettazione elaborata tra l'Università _____ e l'ente che dalla stessa sarà individuato per la gestione dello sportello (art. 3) il cofinanziamento potrà riguardare anche le seguenti azioni:

- comunicazione delle attività di sportello;
 - organizzazione di eventi e incontri di sensibilizzazione su tematiche legate alla violenza contro le donne.
4. Le relazioni e le rendicontazioni di cui all'art. 3 dovranno essere inviate secondo le scadenze sopra riportate all'indirizzo pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.



Le coordinate bancarie dell'Università sono le seguenti:

Banca _____

Numero di contabilità speciale: _____

IBAN: _____

BIC/ SWIFT: _____

Art. 7

Inadempimento

In caso di mancata o parziale realizzazione da parte dell'Università____, delle attività di cui al presente Accordo e alla progettazione che sarà approvata dal Direttore_____ (come previsto dall'art. 3), la Regione potrà procedere alla revoca o alla riduzione proporzionale del sostegno finanziario regionale concesso.

Art. 8

Risultati e pubblicazioni

1. In virtù del rapporto di cooperazione e di interesse comune i risultati dei servizi avviati e attuati in virtù del presente Accordo, saranno di titolarità della Parte che li ha generati che li metterà a disposizione di entrambe le Parti per attività di interesse comune in esecuzione del presente Accordo.
2. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dei servizi avviati e attuati e dei dati derivanti dagli stessi da parte dell'Università o della Regione dovranno indicare gli autori e che si tratta di risultati emersi nell'ambito della presente collaborazione. L'Università_____ e la Regione potranno farne oggetto di pubblicazione e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'Accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. Con riguardo ad eventuali attività di ricerca e sviluppo, l'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicazione scientifica.
3. Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
4. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.



Art. 10

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La Regione e l'Università _____, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo.
3. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
4. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.
5. Ai sensi del D. Lgs. 81/ 2008 e successive variazioni ed integrazioni il personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

Art. 11

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, saranno fatte salve le iniziative già in essere alla data del recesso e riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla medesima data e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.
2. Qualora sopravvengano modifiche normative che inficiano l'attuazione del presente Accordo o che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 12

Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 13

Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, dai principi generali del Codice Civile nonché, dai regolamenti dell'Università _____ e della Regione del Veneto applicabili in materia.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Art. 14

Spese di bollo e di registrazione



1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico ed è assolta in modo virtuale a cura dell'Università_____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

_____ (nome, cognome, qualifica)

Per l'Università_____

_____ (nome, cognome, qualifica)